


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2014, N. 179

ISTITUZIONE E RICONOSCIMENTO DEL LOGO
"IMPRESA AMICA DEL SOCIALE"



Art. 1

(Istituzione del logo "Impresa amica del sociale")

1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), istituisce il logo "Impresa amica del sociale" a favore di tutte quelle imprese che per le proprie attività e per l'acquisto di beni si avvalgono delle cooperative sociali di tipo "B" che operano nel campo dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come individuate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Il logo "Impresa amica del sociale" è ugualmente assegnato alle imprese che realizzino in proprio progetti d'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come individuate dall'articolo 4 della legge 381/1991.

3. Il logo contraddistingue l'impresa amica del sociale che può utilizzarlo in ogni sua documentazione o iniziativa promozionale.

Art. 2

(Valore del logo)

1. L'attribuzione del logo attesta l'impegno di un'impresa a sostenere l'alto valore della cooperativa sociale di tipo "B" e testimonia la solidarietà dell'impresa stessa verso le categorie svantaggiate, la sua responsabilità nei confronti della comunità locale, la sostenibilità e l'eticità del suo operare.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva i criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo nonché la simbologia grafica del logo "Impresa amica del sociale".

2. Per l'attribuzione del logo la Giunta regionale istituisce una commissione composta dai rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e delle cooperative sociali.

3. La commissione è costituita secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

Art. 4

(Clausola sociale)

1. L'attribuzione del logo può determinare l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo su tutti i bandi adottati dalla Regione.

2. La Regione e gli enti locali possono altresì prevedere agevolazioni di imposta in favore delle imprese cui è stato attribuito il logo.

Art. 5

(Istituzione "Giornata dell'impresa amica del sociale")

1. La Regione istituisce la "Giornata dell'impresa amica del sociale" durante la quale sono consegnati formalmente i riconoscimenti di "Impresa amica del sociale" ai soggetti di cui all'articolo 1, riconosciuti ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3.

Art. 6

(Campagna di sensibilizzazione)

1. La Regione, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, quelle sindacali e sociali, promuove il logo "Impresa amica del sociale" al fine di garantirne la piena attuazione e per sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori della solidarietà e dell'inclusione sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può organizzare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dal 2015, sono iscritte nell'UPB 52909 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)

